

8310/2013

TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 29.8.2013

DA

elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. M. Perrini dal quale è rappresentato e difeso,

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciolta la riserva che precede e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I.- Il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 11.7.2013, recante il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione è rimasta contumace.

II.- Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto



di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese perché destinatario di una fatwa da parte dell'imam locale in quanto omosessuale.

Il ricorrente nel descrivere le dinamiche dell'abbandono del suo Paese d'origine ha compiuto un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007).

Infatti, diversamente a quanto ritenuto dalla Commissione, che peraltro non ha esplicitato le ragioni di non credibilità del ricorrente, il racconto reso da quest'ultimo appare attendibile perché privo di contraddizioni e circostanziato con riferimento a fatti, luoghi e persone della sua vicenda personale, oltre che sufficientemente descrittivo della generale condizione degli omosessuali in Pakistan. A tal ultimo proposito, come riferito dal ricorrente, la religione islamica (senz'altro nella sua interpretazione più estrema) proibisce rapporti omosessuali. Si aggiunga inoltre che in Pakisatn



gli atteggiamenti omosessuali sono puniti con la reclusione dal codice penale (v. documenti prodotti dal ricorrente e le informazioni liberamente reperibili, al riguardo, sul web).

Dunque, in Pakistan è la stessa autorità statale ad avversare le unioni omosessuali e lo *status* stesso di omosessuale, non consentendo a tali individui la libera espressione della propria sessualità e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova alcuna plausibile giustificazione nei principi regolatori dei rapporti sociali in uno Stato democratico come l'Italia (cfr. Cass. n. 15981/2012, per cui ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta).

Deve pertanto essere riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato.

L'obiettiva incertezza della condizione di vita del ricorrente nel proprio paese d'origine, abbisognevole di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente lo *status* di rifugiato;
- 2) spese compensate.

Bari, 4.12.2014.

Il Giudice
Dott. Michele De Palma



Depositato in Cancelleria
oggi 5/12/14
IL FUNZIONARIO GIURIDICO
(dott.ssa N. ROSARIA SILVESTRI)